

APPRENDISTATO DUALE DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Scheda di approfondimento per i giovani

VANTAGGI DEL CONTRATTO

Il contratto di Apprendistato di Alta Formazione e di ricerca ti consente di:

- anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro prima della conclusione del percorso di studi stipulando con l'azienda un contratto a tempo indeterminato;
- ottenere una formazione di alto livello alternando momenti di apprendimento (in aula e in impresa) e momenti di lavoro effettivo;
- avvalersi, per l'intera durata del percorso formativo, del sostegno di un tutor accademico/formativo e di un tutor aziendale che insieme collaborano anche alla stesura del piano formativo previsto dal contratto;
- ottenere un titolo di studio universitario o di alta formazione e contemporaneamente sviluppare una professionalità riconoscibile e spendibile anche all'esterno del contesto specifico di inserimento lavorativo;
- prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- ottenere tutele salariali e previdenziali (ferie, malattie, contributi pagati) di cui godono gli altri lavoratori dipendenti.

TUTELE PER GLI APPRENDISTI

Le tutele assicurative riconosciute agli apprendisti sono le seguenti:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

L'istituzione universitaria o di alta formazione riconosce e valida, sottoforma di crediti formativi, le competenze acquisite sul luogo di lavoro, anche nel caso in cui l'apprendista non concluda il percorso o non consegua il titolo di studio previsto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

L'apprendista per aver diritto alla valutazione e certificazione delle competenze finale al termine del percorso, deve aver frequentato almeno tre quarti della formazione prevista dal piano formativo individuale (interna ed esterna all'azienda). Laddove l'ordinamento dell'istituzione lo preveda, la frequenza dei tre quarti del monte ore formativo contenuto nel PFI costituisce requisito minimo al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Aggiornamento Agosto 2023